

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI MEDICINA MOLECOLARE - CIMM

SENATO ACCADEMICO	9.12.2003
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	16.12.2003
CONSIGLIO STRUTTURE SCIENTIFICHE	4.12.2003
DECRETO RETTORALE	2118/2003 dd. 31/12/2003;
UFFICIO COMPETENTE	Sez. Affari Generali e Documentali

Data ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2004 *a cura della Sez. Affari Generali e Documentali*

Art. 1 - Costituzione

Su proposta delle seguenti strutture scientifiche:

Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecole
Dipartimento di Fisiologia e Patologia
Dipartimento di Scienze Biomediche
Dipartimento Clinico di Scienze Cliniche, Morfologiche e Tecnologiche
Dipartimento Clinico di Scienze della Riproduzione e dello Sviluppo
Dipartimento Clinico di Scienze di Medicina Pubblica

presso l'Università degli Studi di Trieste è costituito il CIMM – Centro Interdipartimentale di Medicina Molecolare (d'ora in avanti indicato come Centro).

Il Centro di Eccellenza di Biocristallografia si associa alla proposta sin dalla sua fase iniziale.

Art. 2 - Finalità

Con specifico riferimento all'ambito della medicina molecolare, il Centro persegue i seguenti obiettivi:

- a) sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca di base e clinica;
- b) collegamento con altre realtà scientifiche operanti nel territorio, ed in particolare con il Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare (CBM), Università e Istituti di Istruzione Superiore della regione, IRCCS, Aziende Sanitarie, nonché con altri Enti pubblici e privati;
- c) promozione della costituzione dell'*International Molecular Medicine Institute* (IMMI);
- d) fornitura di servizi nel settore sanitario;
- e) promozione di attività dedicate alla formazione di giovani ricercatori e di ECM (Educazione Permanente in Medicina);
- f) promozione e supporto dell'attività didattica nei corsi di studio pertinenti, nonché di altre attività didattiche istituzionali quali Dottorati di Ricerca, Master, Scuole di Specializzazione, anche mediante le tecniche dell'*e-learning*;

- g) diffusione delle conoscenze e dei risultati della propria attività mediante la promozione e l'organizzazione di congressi, conferenze, mostre, seminari, *Advanced Schools*, nonché il supporto a pubblicazioni, incontri e scambi tra docenti e studenti, coordinamento di biblioteche e reti informatiche;
- h) attività a livello internazionale svolgendo un ruolo di interfaccia e di promozione culturale nello scambio di conoscenze relative ai suddetti studi e attività.

Per quanto concerne i risvolti assistenziali, si applica alle attività del CIMM il disposto dell'articolo 17 del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 3 - Adesione

Partecipano all'attività del Centro i docenti e i ricercatori impegnati nei progetti approvati dal Comitato del Centro (cfr. art.5).

Il Comitato del Centro può deliberare sulla partecipazione di personale esterno all'Università di Trieste, in particolare in presenza di rapporti convenzionali.

Successivamente alla sua costituzione, possono aderire al Centro Dipartimenti che non figurano fra i proponenti.

Art. 4 - Organi del Centro

Sono organi del Centro: il Comitato, il Coordinatore e la Giunta.

Art. 5 - Comitato

Il Comitato è costituito da:

1. Due rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, eletti in seno al rispettivo Consiglio;
2. Il Direttore del Dipartimento che eventualmente agisce da centro di spesa *pro-tempore*, qualora non sia già componente del Comitato ai sensi del precedente punto 1;
3. Un rappresentante per ciascuno dei gruppi di ricerca aderenti al Centro e non appartenenti ad uno dei Dipartimenti aderenti, limitatamente al periodo di esecuzione del progetto di ricerca e, in ogni caso, con un massimo di due rappresentanti per ciascun Dipartimento non aderente al Centro.

In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 6 - Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio. Il Coordinatore è rieleggibile per un secondo mandato triennale. Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.

Art. 7 – Giunta

La Giunta è composta dal Coordinatore del Centro, dal Direttore del Dipartimento che eventualmente agisce da Centro di spesa *pro-tempore*, qualora non sia già Coordinatore del Centro, e da due dei rappresentanti dei Dipartimenti aderenti, eletti in seno al Comitato con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La Giunta ha durata triennale. I membri della Giunta sono rieleggibili per un secondo mandato triennale.

In caso di parità nelle votazioni della Giunta, prevale il voto del Coordinatore.

Art. 8 - Finanziamenti

Il Centro può disporre di fondi eventualmente erogati da Enti finanziatori quali:

1. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca/MIUR;
2. Ministero della Salute;
3. Commissione dell'Unione Europea, attraverso programmi di sostegno alla ricerca ed alla formazione;
4. Università di Trieste, attraverso progetti di ricerca di Ateneo (PRA) ed altri strumenti;
5. Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, anche tramite gli strumenti e gli Istituti del Servizio Sanitario Regionale;
6. Soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'attività del Centro con contratti, contributi, donazioni, erogazioni di borse di studio e altre forme di supporto.

La presentazione di richieste di finanziamento per attività che ricadano sotto l'egida del Centro viene preventivamente approvata dal Comitato del Centro. Dette richieste vengono inoltrate all'Ente o soggetto finanziatore dal Coordinatore del Centro, il quale è responsabile della presentazione del rendiconto finale, scientifico e contabile, al Comitato del Centro e, di seguito, all'ente o soggetto finanziatore.

Art. 9 - Gestione amministrativa e patrimoniale

In attuazione dei disposti dell'art. 3 e del Titolo IV del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ed in particolare dell'art. 95, la gestione amministrativa del Centro, su proposta del Comitato, è affidata dal Consiglio di Amministrazione a uno dei Dipartimenti aderenti, verificata la disponibilità dello stesso, per un periodo di norma non inferiore a due esercizi finanziari.

Il Dipartimento che funge da Centro di spesa autonomo è tenuto ad apportare allo schema di bilancio le modifiche necessarie a consentire l'individuazione delle voci riguardanti l'attività del Centro.

Il Coordinatore del Centro fornisce al Direttore del Dipartimento, che funge da gestore, le indicazioni sugli impegni di spesa da assumere, ferma restando la responsabilità gestionale in capo al Direttore del Dipartimento interessato.

Art. 10 - Avvio e norme transitorie

Ai fini della costituzione del Comitato, ciascuno dei Dipartimenti aderenti è tenuto ad eleggere i propri rappresentanti, entro 30 giorni dall'emanazione del presente regolamento.

Nella seduta di insediamento, convocata dal decano, il Comitato provvederà all'elezione del Coordinatore, alla nomina dei due rappresentanti dei Dipartimenti aderenti nella Giunta del Centro, all'individuazione del Dipartimento da proporre quale gestore delle risorse e all'eventuale integrazione del Comitato stesso con il Direttore di Dipartimento di cui al punto 2 dell'art. 4.

Il Coordinatore del Centro provvede a diffondere tra tutti i Dipartimenti dell'Ateneo le informazioni relative alle procedure per la partecipazione alle attività del Centro di altri gruppi ricerca.